

Oggetto: pubblicazione della deliberazione ARERA 266/2022/r/eel del 21 giugno 2022 recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”

Si informa che l’Autorità per l’energia (ARERA), con la delibera 266/2022/R/eel del 21 giugno 2022, ha reso note le modalità e le tempistiche con le quali il GSE procederà all’attuazione della misura dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.c. DL Sostegni-Ter) che ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che l’articolo 15-bis stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell’impianto di produzione (CENTRO NORD, CENTRO SUD, NORD, SUD, SARDEGNA, SICILIA), un prezzo di riferimento che rappresenta l’*“equa remunerazione del prezzo dell’energia”* (il c.d. “prezzo equo” o “prezzo di riferimento”). La stessa norma stabilisce anche che, qualora il *prezzo di mercato* ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenti un *“extra profitto”* che dovrà essere versato al GSE.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 15-bis, dispone che il GSE, determini le partite economiche del meccanismo calcolando la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a) un **prezzo di riferimento previsto per ciascuna zona di mercato** come di seguito indicato:

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56

- b) un **prezzo di mercato** che per gli impianti incentivati è pari al **prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica**.

Qualora le partite economiche risultino negative (prezzo di mercato più elevato del prezzo di riferimento), il GSE provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente, laddove positive il GSE eroga il relativo importo al produttore.

La ratio del meccanismo compensativo è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito dell’aumento del prezzo della stessa a partire dalla seconda metà del 2021, per destinarli alla riduzione degli oneri generali di sistema così da ridurre il costo delle forniture di energia nonché supportare le misure legislative di contenimento della spesa energetica introdotte negli ultimi mesi (riduzione IVA, riduzione/annullamento oneri generali, ecc.).

La delibera 266/2022, definisce in dettaglio quali siano gli **impianti interessati dall’applicazione del meccanismo di compensazione** sopra descritto, ed il **computo dell’energia da assoggettare**, tenuto conto dei diversi regimi di incentivazione e cessione dell’energia, nonché, per gli impianti non incentivati, dei contratti a termine eventualmente stipulati (ipotesi quest’ultima di scarso interesse delle imprese agricole che detengono quasi esclusivamente impianti incentivati e laddove non incentivati, entrati in esercizio dopo il 1 gennaio 2010).

In particolare, l’ARERA chiarisce che la misura si applica agli:

a) **impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano degli incentivi del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato** (tariffe premio) cioè degli incentivi di cui ai decreti 28 luglio 2005 (I Conto energia), 19 febbraio 2007 (II conto energia), 6 agosto 2010 (III conto energia) e 5 maggio 2011 (IV conto energia), ad eccezione degli impianti che beneficiano delle tariffe onnicomprensive;

b) **impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto**. Nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l'energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi diversi da quelli di cui alla lettera a). Nel caso di interventi di potenziamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, la data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento rileva solo per la frazione di impianto oggetto di potenziamento e per la correlata produzione di energia elettrica.

Per quanto indicato la misura interessa un numero molto elevato di produttori di energia rinnovabile, vale a dire tutte le aziende agricole proprietarie di impianti fotovoltaici, oltre i 20 KW, incentivati con tariffe premio, la cui energia è ceduta al GSE (ritiro dedicato, scambio sul posto¹) o venduta sul mercato elettrico tramite altri operatori.

Si ritiene utile precisare, che sono esclusi dall'applicazione della misura, tutti gli impianti incentivati dal DM 5 luglio 2012 (V conto energia), trattandosi anche qui di impianti che usufruiscono di tariffe onnicomprensive, come pure gli impianti fotovoltaici più recenti, incentivati dal DM FER 1 (DM 4 luglio 2019) e gli impianti fotovoltaici non incentivati, entrati in esercizio dopo il primo gennaio 2010.

Detto ciò, il GSE, per ciascun impianto di produzione cui si applica il meccanismo di compensazione, procede ad identificare la quantità oraria di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 per la quale trova effettiva applicazione l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 (art. 4) determinando così le partite economiche della misura secondo modalità e tempistiche che dipendono dalla tipologia di contratto di cessione dell'energia (ritiro dedicato ai prezzi zonali, ritiro dedicato ai prezzi minimi garantiti, scambio sul posto, vendita a operatori terzi rispetto al GSE).

Nel caso degli **impianti che beneficiano del ritiro dedicato e che non usufruiscono dei prezzi minimi garantiti**, il GSE, a partire dalle competenze del mese di agosto 2022, riconoscerà al produttore il prezzo dato dalla somma algebrica tra il prezzo zonale orario ed il prezzo di riferimento dell'area in cui opera l'impianto (centro nord/centro sud/nord/ecc.) in luogo del prezzo zonale orario di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 280/07 (delibera che regola il ritiro dedicato).

Nel caso di **impianti in ritiro dedicato ai quali si applicano i prezzi minimi garantiti**, le partite economiche sono calcolate solo al termine dell'anno 2022. Il GSE, in relazione all'intero anno 2022, effettua i conguagli (conformemente all'articolo 7 della deliberazione 280/07) in modo che ai produttori spetti il valore massimo tra la remunerazione basata sui prezzi garantiti e la somma algebrica tra la remunerazione a prezzi zonali orari e le partite economiche relative al periodo di applicazione del meccanismo (1 febbraio – 31 dicembre 2022).

Nel caso di impianti che beneficiano dello scambio sul posto, le partite economiche sono determinate solo a conguaglio al termine del 2022. Tali partite economiche:

¹ Sullo SSP l'applicazione è parziale come più avanti specificato.

- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze (ai sensi del comma 6.7 del testo integrato Scambio sul Posto - TISP), vengono sommate a tale credito per gli anni solari successivi a quello a cui il credito è riferito;
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, vengono sommate a tale liquidazione.

Sempre per gli impianti in scambio sul posto, sia incentivati che non incentivati, viene previsto che la misura trovi applicazione limitatamente alla quota di energia elettrica immessa in eccesso su base annuale.

La delibera dispone che il GSE, una volta determinate le partite economiche oggetto della misura, effettui la loro regolazione, per la prima volta, **nel mese di ottobre 2022, in modo cumulato, per l'insieme dei mesi da febbraio ad agosto 2022**.

Su questo punto, si segnala che il GSE starebbe valutando l'alternativa di recuperare gli importi su più mesi. Ciò al fine di superare eventuali richieste di rateizzazione che potrebbero arrivare dai produttori.

A partire dalle **competenze di novembre 2022**, la delibera dispone che la regolazione delle partite economiche venga effettuata su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita.

Si ricorda che la delibera era stata preceduta da una apposita consultazione pubblica da parte di ARERA alla quale anche Confagricoltura ha partecipato chiedendo alcune modifiche puntuali allo schema di attuazione proposto che, seppur richiamate² nei considerati alla delibera 266 (es. esclusione degli impianti in scambio sul posto, esclusione delle compensazioni su altre partite, facoltà dei produttori di andare a conguaglio finale/ridefinire specifici piani di rientro) non sono state accolte se non parzialmente come nel caso degli impianti in scambio sul posto di cui avevamo chiesto la completa esclusione. L'ARERA, inoltre, ha confermato la possibilità che il GSE effettui delle compensazioni tra le partite economiche a vario titolo spettanti al produttore (incentivi, vendita in ritiro dedicato, contributo SSP, ecc.).

Su questo punto si segnala che dalle prime interlocuzioni avute con il GSE, quest'ultimo sarebbe orientato a non avvalersi di tale possibilità, almeno per impianti che cedono l'energia al GSE (RID, SSP).

Proseguendo nell'esame della delibera, l'ARERA dispone che il GSE invii una comunicazione ai produttori entro il 10 luglio 2022. Nel caso degli impianti non incentivati ed entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010 (ipotesi di scarso interesse agricolo) verranno richieste specifiche informazioni che dovranno essere inviate entro il termine del 10 agosto 2022.

2 -si dovrebbero escludere gli impianti che beneficiano dello scambio sul posto, in quanto tale istituto non realizza un reale servizio di vendita inoltre, in tali casi, i maggiori ricavi derivanti dall'energia elettrica immessa sono necessari per compensare i maggiori costi derivanti dall'energia elettrica prelevata e oggetto di scambio sul posto;

-si dovrebbe escludere la possibilità che il GSE possa compensare gli importi da recuperare con altre partite economiche spettanti al produttore, in quanto diverso è il trattamento fiscale previsto per la vendita di energia, rispetto a quello applicato alle tariffe incentivanti ed alle relative partite economiche, nonché per evitare problemi finanziari ai produttori;

- sarebbe necessario prevedere che il produttore possa concordare con il GSE un piano di rientro graduale degli importi da restituire (con riferimento all'applicazione sul periodo pregresso) inclusa la possibilità di procedere ad un conguaglio a fine 2022.

La delibera dispone inoltre che tutti i produttori che rientrano nell'ambito di applicazione della misura e che non dovessero ricevere tale comunicazione, ne devono dare evidenza al GSE. Su questo punto, attendiamo di conoscere maggiori dettagli da parte del GSE stesso.

La delibera prevede anche che il GSE, a partire da ottobre 2022 e, a seguire, ogni mese fino all'effettuazione dei conguagli, trasmetta all'Autorità una rendicontazione sullo stato di attuazione della norma e che, entro il 30 settembre 2022, il Gse e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), predispongono una procedura per regolare le partite finanziarie relative al meccanismo.

Da ultimo la delibera, istituisce presso la CSEA il Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 ai fini della gestione delle partite economiche del meccanismo di cui al precedente articolo 5.

In attesa di poter fornire maggiori indicazioni in merito, si invitano le Unioni a darne informazione ai produttori di energia interessati dal meccanismo. Si evidenzia inoltre che, come comunicato in precedenza, la Confederazione fin da subito ha contestato la norma e promosso una sua modifica così da escludere le aziende agricole dall'applicazione del meccanismo compensativo, avendo valutato la norma lesiva degli interessi delle aziende agricole che in questi anni hanno realizzato impianti fotovoltaici per ridurre la fornitura esterna di energia (come nel caso degli impianti in scambio sul posto o in cessione parziale) o per integrare le produzioni.

Ad oggi, non essendo intervenute modifiche sul piano legislativo, ed essendo stata emanata la deliberazione in commento, la Confederazione sta valutando l'impugnazione della delibera in oggetto. Su questo punto seguiranno a breve specifiche indicazioni.

In allegato l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Art. 15-bis. *Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili* ⁽⁷⁵⁾

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'*articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'*articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

⁽⁷⁵⁾ Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25*.

Allegato I-bis (di cui all'articolo 15-bis, comma 3) - Tabella 1 prezzi di riferimento in Euro/MWh per ciascuna zona mercato ⁽¹⁵⁵⁾

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56